



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg.delib.n. **2216**

Prot. n. 102/2009

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento). Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'art. 35, comma 2.

Il giorno **11 Settembre 2009** ad ore **10:05** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

VICE PRESIDENTE
ASSESSORI

ALBERTO PACHER
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
LIA GIOVANAZZI BELTRAMI
TIZIANO MELLARINI
ALESSANDRO OLIVI
FRANCO PANIZZA
UGO ROSSI

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto l'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera a), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che prevede l'attivazione di interventi di sostegno economico volti al soddisfacimento di bisogni generali a favore sia di soggetti che lavorano o sono comunque in grado di assumere o riassumere un ruolo lavorativo sia di soggetti non idonei ad assumere un ruolo lavorativo;

- Visti gli articoli 35, comma 4, 50, comma 1, e 53, comma 3, della legge provinciale n. 13 del 2007 come modificati rispettivamente dall'articolo 17, commi 4 e 6, lettera a), della legge provinciale n. 4 del 2009 (Norme di semplificazione e anticongiunturali di accompagnamento alla manovra finanziaria provinciale di assestamento per l'anno 2009) e dall'articolo 8, comma 3, lettera c), della legge provinciale n. 2 del 2009 (Legge finanziaria di assestamento 2009), che dispongono che gli interventi di sostegno economico e gli interventi ulteriori o diversi rispetto a quelli previsti dalle leggi provinciali n. 14 del 1991, n. 35 del 1983, n. 6 del 1998 e n. 8 del 2003 sono attuati con deliberazioni di Giunta provinciale da adottarsi, per quanto riguarda gli interventi di sostegno economico, previo parere della competente commissione consiliare e che la deliberazione che adotta gli interventi ulteriori o diversi può prevedere altresì la cessazione degli analoghi interventi previsti dalla normativa provinciale, con i relativi modalità e termini;

- Considerato che le modifiche alla normativa sopra citata sono state apportate a seguito della definizione della manovra anticongiunturale nell'ambito delle azioni finalizzate a fronteggiare la crisi occupazionale e a contrastare il fenomeno della povertà delle famiglie residenti in Trentino e che l'attuale crisi economica, che coinvolge anche il nostro territorio, comporta l'urgenza di attivare detto intervento a sostegno dei nuclei familiari anche in funzione anticongiunturale;

- Premesso che la Relazione programmatico-finanziaria relativa all'assestamento di bilancio 2009 configura l'intervento non come forma di aiuto economico di ultima istanza, ma come iniziativa di ampia portata destinata a tutelare la pari dignità di tutti i cittadini del Trentino e che l'intervento di cui all'oggetto, nella sua accezione di strumento di prevenzione delle situazioni di povertà in provincia di Trento, è quindi da intendersi di natura strutturale;

- Ritenuto di rinviare alla disciplina generale dell'ICEF l'individuazione di modalità specifiche, basate sulla rilevazione degli indicatori di consumo, per la valutazione della condizione economica dei nuclei familiari che dichiarano situazioni di reddito nullo o marginale;

- Visto il documento recante "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007", qui allegato al numero 1;

- Visto il documento recante "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegato al numero 2;

- Acquisito il parere favorevole della IV Commissione permanente del Consiglio della Provincia Autonoma di Trento, espresso nella seduta del 2 settembre 2009;

- Dato atto che l'allegato n. 1 dispone che la Giunta provinciale determini, con propria deliberazione, l'ammontare del reddito di garanzia, l'indicatore della condizione economica familiare per l'accesso all'intervento, l'ammontare delle somme ulteriori corrisposte ai nuclei familiari beneficiari dell'intervento di cui all'oggetto titolari di contratto di locazione per l'alloggio costituente prima abitazione, nonché le modalità di realizzazione del monitoraggio sull'intervento;

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) di approvare il documento recante "Disciplina dell'intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007", qui allegato al numero 1;

2) di approvare il documento recante "Intervento di sostegno economico di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007 - valutazione della condizione economica", qui allegato al numero 2;

3) di individuare l'ammontare del reddito di garanzia in € 6.500,00 in reddito equivalente annuo determinato secondo le modalità di cui all'allegato 2;

4) di individuare il requisito economico per l'accesso al beneficio nella condizione economica avente indicatore di condizione economica familiare (ICEF) inferiore a 0,13;

5) di determinare nei termini seguenti la somma ulteriore spettante mensilmente, come previsto dall'articolo 5, comma 2, dell'allegato 1, ai nuclei familiari titolari di contratto di locazione per l'alloggio costituente prima abitazione in base al numero dei componenti il nucleo familiare:

Numero di componenti	Somma ulteriore €
1	205,00
2	215,00
3	245,00
4	260,00
5	295,00
6	330,00
7	390,00
8 e oltre	405,00

6) di dare avvio con il giorno 1 ottobre 2009 alla raccolta delle domande secondo le modalità di cui all'allegato 1;

7) di individuare nell'Istituto per la ricerca valutativa sulle politiche pubbliche (IRVAPP) della Fondazione Bruno Kessler il soggetto incaricato dell'effettuazione della valutazione di impatto dell'intervento di cui all'articolo 12 dell'Allegato 1, secondo le modalità individuate con successiva deliberazione di Giunta provinciale;

8) di stabilire che dalla data di cui al punto 6) cessa l'intervento economico di cui all'articolo 24, comma 1, lettera c), numero 1), della legge provinciale n. 14 del 1991 (Ordinamento dei servizi socio-assistenziali in provincia di Trento), fatti salvi gli interventi in essere a tale data, compresi quelli per i quali è in corso di elaborazione il progetto sociale, che vanno a naturale scadenza in base alla tempistica prevista dal progetto stesso. Tale intervento è incompatibile con l'intervento di cui all'articolo 35, comma 2, della legge provinciale n. 13 del 2007;

9) di far fronte alla spesa derivante dal presente provvedimento, per un importo annuo complessivamente previsto pari ad € 18.000.000, con le risorse del Fondo famiglia.

LZ